



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
"NORMATIVA D'ATENEIO, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"

Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneio

**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE "CENTRO RICERCHE
SULLE CULTURE DELL'ABITARE (Ce.R.C.A.)"**

emanato con decreto rettorale 29 maggio 2017, n. 658

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene le norme di funzionamento del Centro di ricerca interdipartimentale denominato "Centro ricerche sulle culture dell'abitare" ("Ce.R.C.A."), istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2017 e attivato con Decreto Rettorale 10 marzo 2017, n.291.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro intende fornire conoscenza analitica del paesaggio urbano e rurale - in particolare "minore", a partire da quello calabrese - attraverso studi che concorrono a sviluppare e consolidare scientificamente la documentazione conoscitiva, le differenze e le peculiarità di espressività culturali complesse e articolate, quali gli insediamenti o parti di essi.

2. Il campo di applicazione della ricerca riguarda il rapporto tra il territorio e le culture dell'abitare.

3. Il Centro ha come obiettivo quello di:

- promuovere, coordinare e compiere studi e ricerche multidisciplinari per la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione degli insediamenti e del loro contesto;
- sostenere provvedimenti legislativi e amministrativi utili per disciplinare organicamente gli interventi di recupero e riqualificazione nei centri storici, l'attuazione dei progetti e la gestione degli interventi;
- raccogliere e sistematizzare, anche con modelli digitali e tecniche innovative di modellazione, la documentazione relativa alla conoscenza degli insediamenti indagati e dei loro contesti territoriali, attraverso l'organizzazione di banche dati e di Sistemi Informativi Territoriali;
- favorire la valorizzazione dei percorsi turistici rendendo fruibile per tutti il patrimonio storico-culturale esistente sul territorio attraverso le nuove tecnologie nel campo della realtà virtuale;
- favorire la gestione sostenibile del territorio, delle risorse naturali, della biodiversità e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, contribuendo attivamente alla pianificazione di strategie per il recupero, la conservazione e la valorizzazione;
- svolgere attività pubblicistica ed editoriale anche di tipo multimediale;
- accogliere studenti per attività di tirocinio curriculare e post-laurea nell'ambito dei progetti attivati;
- promuovere e diffondere la cultura della tutela e della valorizzazione degli insediamenti e del loro contesto territoriale attraverso convegni internazionali e nazionali, seminari e borse di studio per tesi di laurea e di dottorato;



- promuovere ed eventualmente coordinare master, corsi di formazione, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione nei settori di competenza;
- promuovere l'attivazione di laboratori congiunti con Enti Territoriali e/o altri soggetti pubblici o privati su tematiche coerenti con i protocolli di intesa e con il regolamento del Centro, nel rispetto della normativa di ateneo.

Art. 3

Dipartimenti promotori del Centro

1. Il Ce.R.C.A è istituito per iniziativa dei seguenti dipartimenti:
 - Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI),
 - Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBeST),
 - Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG),
 - Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU).
2. Ciascuno dei Dipartimenti promotori ha designato, in sede di costituzione del Centro, tre membri fondatori.

Art. 4

Organi di gestione del Centro

1. Sono organi di gestione del Centro:
 - il Direttore della ricerca;
 - il Consiglio scientifico.

Art. 5

Direttore della ricerca

1. Il Direttore della ricerca è nominato dal Rettore, tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università della Calabria, membri dei Dipartimenti promotori su proposta degli stessi Dipartimenti.
2. Il Direttore:
 - rappresenta ed è responsabile del Centro;
 - convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
 - sovrintende al funzionamento del Centro e ne coordina tutte le attività;
 - predispone entro la fine di ogni anno un rapporto sulle attività svolte dal Centro e ne invia copia ai Direttori dei Dipartimenti interessati, al Rettore e al Nucleo di Valutazione.
3. Il Direttore dura in carica cinque anni. Può essere rimosso dall'incarico dal Rettore, su iniziativa motivata del Consiglio Scientifico.

Art. 6

Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è costituito da un rappresentante designato da ciascuno dei Dipartimenti aderenti.
2. I Componenti del Consiglio Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere rimossi con delibera dei Dipartimenti che li hanno nominati.
3. Su proposta del Direttore della Ricerca, il Consiglio Scientifico può disporre audizioni conoscitive di soggetti interni ed esterni all'Università, al fine di acquisire informazioni rilevanti per le proprie determinazioni, invitandoli ad allontanarsi dalla sala della riunione prima dell'espressione del voto.



4. Il Consiglio Scientifico:

- a) coordina e vigila sulle attività del Centro;
- b) predispone il programma annuale dell'attività scientifica del Centro e ne cura l'attuazione in base ai finanziamenti e al valore strategico dei programmi e dei progetti;
- c) approva il rapporto annuale sulle attività svolte dal Centro predisposto dal Direttore della ricerca;
- d) approva le richieste di adesione al Centro da parte di altri Dipartimenti;
- e) promuove accordi con altri Dipartimenti dell'Università della Calabria per l'utilizzazione delle strutture e delle attrezzature relative;
- f) formula proposte ai Dipartimenti aderenti su questioni riguardanti l'amministrazione del Centro, ivi compresi l'acquisto e l'utilizzazione di attrezzature;
- g) elabora progetti di ricerca nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 e propone ai Dipartimenti aderenti eventuali richieste di finanziamento;
- h) propone ai Dipartimenti aderenti l'approvazione di convenzioni e contratti nell'interesse del Centro;
- i) propone ai singoli docenti che partecipano alle attività di ricerca del Centro l'esplicitamento di studi e ricerche, e ne sostiene l'iniziativa per attività progettuali e di consulenza, nel rispetto della normativa di Ateneo;
- j) organizza conferenze, corsi, seminari, convegni e mostre;
- k) promuove e sviluppa i contatti internazionali e nazionali nei settori di attività;
- l) indice annualmente una conferenza sull'attività scientifica del Centro.

5. Le sedute del Consiglio Scientifico sono convocate dal Direttore della Ricerca che lo presiede.

6. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata a ciascuno dei componenti al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta. Sono fatti salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata con preavviso di 24 ore e con i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

7. Il Consiglio Scientifico è, inoltre, convocato quando almeno la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta. In tal caso, la seduta deve tenersi entro 15 giorni dalla relativa richiesta, nella quale dovranno essere specificati i punti all'ordine del giorno.

8. Le sedute del Consiglio Scientifico sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio Scientifico sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore della Ricerca.

10. Di ogni seduta del Consiglio Scientifico viene redatto verbale che viene approvato nella seduta successiva ovvero, se necessario, seduta stante. Il verbale è sottoscritto dal Direttore della Ricerca e da uno dei componenti del Consiglio Scientifico che, all'occorrenza, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 7

Soggetti aderenti all'attività di ricerca

1. Possono presentare motivata richiesta di adesione al Centro, in qualità di membri aderenti, altri docenti (professori e ricercatori) dell'Ateneo interessati alle attività. Il numero degli aderenti al Centro è illimitato.

2. Possono, altresì, aderire alle attività di ricerca, in qualità di membri aggregati, studiosi esterni all'Ateneo o che intrattengano con esso forme di collaborazione a tempo determinato (professori



fuori ruolo, ricercatori RTD, dottorandi e assegnisti di ricerca, cultori della materia, esercitatori didattici, ecc.).

3. Eventuali nuove adesioni al Centro, in qualità di membri aderenti o membri aggregati, devono essere approvate dal Consiglio Scientifico a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 8

Fruitori dei servizi del Centro

1. Le attività di ricerca del Centro realizzate da docenti, studenti, assegnisti, borsisti e collaboratori sono messe a disposizione di chiunque ne faccia motivata richiesta per iscritto.

2. L'accoglimento della richiesta è subordinato all'approvazione del Consiglio Scientifico.

Art. 9

Gestione amministrativo-contabile del Centro

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa.

2. Per le esigenze di ordine amministrativo e contabile, il Centro fa riferimento al Dipartimento di Ingegneria Civile.

3. Il Centro avrà sede nel cubo 45B del Dipartimento di Ingegneria Civile, nei locali attribuiti al Laboratorio di Pianificazione dell'Ambiente e del Territorio, una parte dei quali saranno dedicati esclusivamente al Centro per tutta la durata delle attività.

4. Il funzionamento del Centro è assicurato dall'utilizzo delle attrezzature di cui già dispone il Laboratorio di Pianificazione dell'Ambiente e del Territorio e di altre eventuali attrezzature del DINCI, nonché dalle competenze e dal supporto degli altri Laboratori coinvolti.

Art. 10

Finanziamento

1. Il Centro opera con le risorse provenienti dalle attività di ricerca svolte, dalla partecipazione a progetti scientifici d'Ateneo o inter atenei, dalla partecipazione a progetti di ricerca finanziati da soggetti terzi, che verranno ad esso appositamente destinate dai Dipartimenti aderenti.

Art. 11

Modifiche di Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Scientifico e sono approvate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Scientifico, in un Consiglio appositamente convocato.

Art. 12

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme statutarie e regolamentari dell'Università della Calabria.